

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1309

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Per comprendere il regime fiscale del Fondo, occorre considerare distintamente i tre momenti di partecipazione alle forme pensionistiche complementari:

- A) La Contribuzione (così detta fase di accumulo);
- B) La Gestione finanziaria (così detta fase di investimento dei contributi);
- C) Le Prestazioni (così detta fase dell'erogazione).

A) REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

Dal 1° gennaio 2007 i contributi complessivamente versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore a Euro 5.164,57.

Ai fini del computo del predetto importo sono da considerare:

i contributi ordinari versati dal lavoratore¹;

i contributi volontari versati dal lavoratore;

i contributi (ordinari e straordinari) versati dal datore di lavoro;

i contributi versati dall'aderente per reintegrare le anticipazioni pregresse (sulle somme eccedenti il limite fiscalmente deducibile è riconosciuto un credito d'imposta pari alle

¹ Secondo le misure i termini stabiliti dalla Legge e dagli accordi stipulati fra RAI e le Organizzazioni Sindacali. I Lavoratori che, al 28.04.1993, erano iscritti al Fondo CRAIPI hanno mantenuto le contribuzioni precedentemente in essere.

somme versate al momento dell'erogazione dell'anticipazione, nel caso in cui la restituzione delle somme si riferisca al montante accumulato dal 2007); ²

Il **TFR** destinato alla forma pensionistica complementare non costituisce onere deducibile dal reddito complessivo..

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento alla forma pensionistica complementare (ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione) l'aderente comunica al Fondo pensione l'importo dei contributi versati che non è stato dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tali importi saranno esclusi dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Gli aderenti di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007 che, nei primi cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari non fruiscano dell'intero importo della deduzione annua, potranno dal 6° al 26° anno di partecipazione beneficiare di un'ulteriore deduzione fiscale, in misura pari alla differenza positiva tra il massimo deducibile nel quinquennio (25.822,85 Euro = 5.164,57 x 5 anni) e quanto effettivamente versato, con un massimo di 2.582,29 Euro annui. Tale somma va aggiunta agli ordinari 5.164,57 Euro per un totale massimo fiscalmente deducibile di 7.746,86 Euro annui.

Con la Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016 dell'11/12/2016), inoltre, nell'ambito degli interventi di "welfare sostitutivo" è stata introdotta (si veda comma 160 dell'art.1) la facoltà per i lavoratori di sostituire, anche parzialmente, il premio di produttività con un versamento alle forme pensionistiche complementari. La contribuzione, anche se eccedente i limiti di deducibilità stabiliti dal T.U.I.R. rimane esclusa dalla tassazione, sia ordinaria, sia sostitutiva. E' inoltre previsto dal Legislatore, quale ulteriore misura di incentivo, che tali contributi siano esclusi dalla base imponbile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 252/2005. Con la norma in esame pertanto tali versamenti sono resi esenti da imposizione fiscale sia nella fase di accumulo che nella fase di erogazione.

B) REGIME FISCALE DELLA GESTIONE FINANZIARIA

I rendimenti ottenuti dalla gestione delle risorse accumulate presso la forma pensionistica complementare sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (trattenuta alla fonte dal Fondo come sostituto d'imposta) nella misura del 20%², da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" prevede che tutte le forme di previdenza complementare di cui al D.lgs. n. 252/2005 possano destinare somme, fino al 5 per cento del patrimonio risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai seguenti attivi:

- a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del TUIR o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- b) quote o azioni di OICR, con gli stessi requisiti sulla residenza di cui alla lettera a), che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla stessa lettera a).

Tali attivi devono essere detenuti per almeno cinque anni. In presenza di tali requisiti, i redditi derivanti dall'investimento degli stessi attivi sono esenti da imposta (non concorrono alla formazione del risultato della gestione della forma pensionistica da assoggettare all'imposta sostitutiva del 20% di cui all'articolo 17 del predetto D.lgs. n. 252) e vanno a incrementare, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, la parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta.

Viene contestualmente abrogato il credito d'imposta del 9% (di cui all'art. 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "legge di stabilità 2015") collegato agli investimenti in attività finanziarie a medio/lungo termine introdotto a parziale mitigazione dell'incremento (dall'11% al 20%) dell'aliquota della predetta imposta sostitutiva disposto dalla legge di stabilità 2015.

La norma è efficace a partire dal 1° gennaio 2017

²La Legge 190 del 23.12.2014 (c.d. legge di stabilità) all'art. 1 comma 621 ha disposto l'incremento della tassazione dall'11% (11,50% per l'anno 2014) al 20% della misura dell'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dai Fondi Pensione in ciascun periodo di imposta.

Tali proventi sono computati nella base imponibile nella misura del 62,50% qualora siano riferibili alle obbligazioni e ad altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. "white list", al fine di garantire il mantenimento di tassazione effettiva al 12,50% su detti proventi.

C) REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Per le prestazioni di previdenza complementare trovano applicazione differenti regimi fiscali a seconda della fase temporale di accumulo del montante, , cosicché il susseguirsi di nuove disposizioni in materia fiscale ha determinato di fatto la creazione di tre "periodi d'imposta":

```
fino al 31.12.2000 (K1);
dal 01.01.2001 al 31.12.2006; (K2)
dal 01.01.2007.(K3)
```

a. Prestazione pensionistica ³

Secondo la vigente disciplina, il montante accumulato a partire dal 01.01.2007 (sia in forma di capitale che in rendita) è imponibile al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposizione (rendimenti ed eventuali contributi non dedotti). Sulla base imponibile, così determinata, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione alle forme di previdenza complementare successivo al quindicesimo, fino ad un massimo di riduzione del 6%. Pertanto, dopo il 35° anno di partecipazione alle forme di previdenza complementare l'aliquota applicata è pari al 9%. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Nel caso di prestazione in forma di rendita, i rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita dal 1 luglio 2014 sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26%.

Per il montante accumulato al 31.12.2000 e dal 01.01.2001 al 31.12.2006 continua ad applicarsi la disciplina previgente, che in generale prevede l'assoggettamento a tassazione separata. Per i c.d. "vecchi iscritti", sul montante accumulato fino al 31.12.2000, si utilizza l'aliquota applicata al TFR.

³ Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza e, in ogni caso, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. In caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi, il diritto alla prestazione si può acquisire con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti ordinari.

N.B.: L'attuale normativa consente la liquidazione in capitale al 100% esclusivamente in favore dei c.d. "vecchi iscritti" (i lavoratori iscritti alla data del 28 aprile 1993 a fondi pensione e che non abbiano successivamente riscattato). Invece, i c.d. "nuovi iscritti" (lavoratori iscritti a fondi pensione in data successiva al 28 aprile 1993) possono chiedere l'erogazione della prestazione pensionistica in capitale sino ad un massimo del 50% della propria posizione individuale maturata, la restante parte verrà erogata sotto forma di rendita. Tuttavia, qualora la rendita annua derivante dalla conversione di almeno il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale previsto dall'art. 3 della L. n. 335/1995, si potrà optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

Rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA)

Le prestazioni sotto forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono assoggettate alla ritenuta a titolo d'imposta, con aliquota del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari e con un limite massimo di riduzione del 6%. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, dichiarandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.

b. Riscatti e anticipazioni

Per il montante accumulato a partire dal 01.01.2007, in linea generale, le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo di imposta con applicazione dell'aliquota del 23%.

Tale principio generale è soggetto ad alcune eccezioni, per le quali l'aliquota applicata è il 15%, ridotta di 0,3% per ogni anno, eccedente il quindicesimo, di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%. Si tratta di:

- anticipazioni richieste dall'aderente per spese sanitarie per gravissime situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli;
- riscatto parziale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione

per un periodo di tempo da 12 a 48 mesi, ovvero dal ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

- riscatto totale per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- riscatto totale per premorienza effettuato dagli eredi o dai beneficiari designati.

Per il montante accumulato fino al 31.12.2000 e dal 01.01.2001 al 31.12.2006, continua ad applicarsi la disciplina previgente, che in generale prevede:

per i riscatti: per la parte accumulata fino al 31/12/2000 per i "vecchi iscritti" si applica l'aliquota del T.F.R., per i "nuovi iscritti" si applica la tassazione separata. Per la parte accumulata dal 2001 al 2006, sia per i vecchi che per i nuovi iscritti si applica l'aliquota marginale IRPEF dell'aderente.

per le anticipazioni l'assoggettamento a tassazione separata.

Le operazioni di **trasferimento** in uscita dal Fondo delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale.